

COPERTURA
RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE

di

INFORMEST

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del : 31.03.2014
Alle ore 24.00 del : 31.12.2016

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni 31.12

Attività e caratteristiche del rischio

La garanzia della presente polizza è operante per la responsabilità civile del Contraente / Assicurato nello svolgimento delle attività che gli sono proprie per funzione istituzionale o che gli sono comunque attribuite o demandate o consentite dall' ordinamento giuridico e dalle norme statutarie.

Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi 30 giorni prima della suddetta scadenza. Il computo dei 30 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del ricevente

E' facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 120 giorni decorrenti dalla scadenza.

Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

Il pagamento del premio avverrà entro 45 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società, subordinatamente a verifica di regolarità DURC.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Regolazione del premio

Il Contraente versa, a titolo di deposito premio convenuto, il cui importo è riportato nella tabella "scomposizione del premio".

A tale scopo entro 90 la Contraente dovrà comunicare per ogni soggetto (funzione assicurata) la data di inclusione/esclusione e il premio verrà regolato sul periodo effettivo di copertura in ragione di 1/360 giorni di presenza.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 45 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società, subordinatamente a verifica di regolarità DURC.

Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio, o la rata di premio, successivo alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell' art. 1898 C.C.

Denuncia di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve dare avviso scritto, anche a mezzo telefax, alla Società alla quale è assegnata la Polizza, entro 30 (trenta) giorni da quando il settore o ufficio competente è venuto a conoscenza del verificarsi di una delle condizioni descritte alla definizione di richiesta di risarcimento e/o circostanza.

Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax, email o simili) indirizzata all' Agenzia o alla Società al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Tracciabilità dei flussi finanziari - Clausola risolutiva espressa.

In ottemperanza all'articolo 3 della legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie sono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, il presente contratto s'intende risolto di diritto. Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

Oggetto dell'assicurazione.

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato per tutte le somme che lo stesso sia civilmente obbligato a pagare a titolo di Perdite Patrimoniali, in forza della propria Responsabilità civile vicaria, a seguito di qualsiasi richiesta di risarcimento, così come definita in polizza, avanzata da terzi per atti, fatti illeciti od omissioni **compiuti dalle persone di cui all'elenco delle "Funzioni oggetto della copertura"** nell'esercizio delle loro mansioni o funzioni istituzionali e di cui lo stesso Contraente/Assicurato debba rispondere a norma di legge, compresi i fatti dolosi e/o colposi commessi da persone di cui i Dipendenti o Amministratori debbano rispondere ai sensi della vigente normativa.

La copertura si intende resa anche nel caso in cui il Contraente/Assicurato abbia dovuto risarcire al terzo danneggiato le Perdite Patrimoniali derivanti da od omissioni colposi commessi nell'esercizio dell'attività istituzionale da parte di uno o più delle **persone di cui all'elenco delle "Funzioni oggetto della copertura"** e si sia prodotta una differenza tra l'ammontare pagato dal Contraente/Assicurato e l'ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico delle persone di cui all'elenco medesimo responsabili per colpa grave.

Clausola "Claims made" - Inizio e termine dalla garanzia

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta contro l'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che le richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre il periodo di retroattività stabilito in anni 5 e non siano ancora presentate alla Contraente.

Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892-1893 C.C. l'Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento, fatto o circostanza che possano far supporre il sorgere di una richiesta di, e/o dell'obbligo di risarcimento già al momento della stipulazione del contratto.

Relativamente alle persone di cui all'elenco delle "Funzioni oggetto della copertura" così come definito, che nel corso della durata del contratto cessi dal servizio o dalle sue funzioni per pensionamento, morte o qualsiasi diverso dal licenziamento per causa o dalla rimozione della carica di amministratore, l'assicurazione sarà operante durante un periodo di garanzia postuma di 5 (cinque) anni a partire dalla data di cessazione del servizio, a copertura dei sinistri che abbiano luogo dopo la cessazione del servizio e derivanti da comportamenti colposi posti in essere da uno o più delle persone di cui all'elenco delle "Funzioni oggetto della copertura" durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa o periodo di retroattività di cui al primo comma. L'Assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati agli Assicurati nel termine di 2 annui quale periodo di garanzia postuma alla scadenza della polizza successivo alla scadenza della presente polizza, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa o periodo di retroattività di cui al primo comma.

Per i sinistri denunciati agli Assicurati durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di indennizzo in aggregato indipendentemente dai numero dei Sinistri stessi, non potrà superare il Massimale Indicato in Polizza.

La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità, cessando immediatamente, nel caso l'Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.

Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniale derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del massimale annuale in aggregato indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo assicurativo annuo a carico dell'Assicurato.

Limiti di indennizzo

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza, per ciascun sinistro e annualmente in aggregato, indipendentemente dal numero di richieste di risarcimento presentato dall'Assicurato nello stesso periodo.

Rischi esclusi dall'Assicurazione

Sono esclusi dall'assicurazione i danni conseguenti a:

- a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi, o titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
- b) danni materiali di qualsiasi tipo;
- c) attività svolta dal dipendente o Amministratore quale componente di organi di amministrazione o controllo, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati;
- d) atti od omissioni da parte di, o danni o reclami notificati a, qualsiasi degli assicurati in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in polizza;
- e) responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivategli dalla legge, dallo statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente;
- f) la stipulazione, il rinnovo, la proroga e/o mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione dell'onere di pagamento dei premi assicurati, nonché il pagamento e/o mancato tardivo pagamento di tali premi;
- g) azioni od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- h) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo,; danno ambientale in genere o qualsiasi evento che generi un'apprezzabile alterazione negativa per l'ambiente o per lo strato naturale delle cose come a mero titolo di esempio qualsiasi danno ambientale, danno al passaggio, danno derivante da rumore o vibrazioni, ecc; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e amianto;
- i) calunnia, ingiuria, diffamazione;
- j) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la Pubblica Amministrazione in genere, a seguito di errore professionale da parte dell'Assicurato;
- k) il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità civile di cui al D.Lgs 209/2005.;
- l) investimenti operati da Enti Pubblici per ripianare deficit finanziari da spese correnti e programmi di ristrutturazione del debito;

- m) gli assicuratori non risponderanno per fatti o circostanze pregresse già note all'assicurato e/o al contraente e/o denunciate prima dell'inizio della presente polizza;
- n) le responsabilità incombenti sull'assicurato e previste dagli artt. 2392-2393-2394-2395-2396-2403-2407-2464-2487-2488 del Codice Civile.

Nonché per i danni:

- derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommesse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi in essere nel territorio Europa.

Perdite patrimoniali per attività connesse all'assunzione e gestione del Personale

L'assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

Per tali perdite, la Società risponderà per ogni singolo sinistro e per anno Assicurativo nei limiti dei Massimali indicati in polizza.

Estensione D.Lgs. n. 81/2008

L'assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:

Datore di Lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e/o altre figure previste dal D.M. 363/1998 ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;

"Committente", "Responsabile dei lavori", "Coordinatore per la Progettazione" e/o "Coordinatore per l'esecuzione dei lavori" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Quanto sopra in nessun caso dovrà essere considerato un impegno da parte della Società di rispondere direttamente o indirettamente per effetto di un'azione di rivalsa della Responsabilità civile Operai e/o prestatori di lavoro, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente copertura.

Danni patrimoniali e perdite non Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D. lgs 196/2003

La copertura assicurativa comprende anche le fattispecie di responsabilità civile derivanti al soggetto Assicurato ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003, per eventuali perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali dei terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamenti illeciti continuativi.

Acquisizioni in economia.

Premesso che taluno dei Dipendenti dell'Assicurato indicati sulla Scheda di Copertura sia stato legittimato a procedere ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia mediante: a) amministrazione diretta b) procedura di cottimo fiduciario, l'assicurazione s'intende estesa entro il limite di Euro 211.000,00 per sinistro e per anno assicurativo alle responsabilità derivanti all'Assicurato in conseguenza di perdite patrimoniali, esclusi i danni materiali e corporali, ancorché conseguenti ad inadempimento ed inesatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa cottimista.

Massimali di garanzia.

La copertura assicurativa viene prestata fino alla concorrenza dell'importo massimo per sinistro/anno/persona di cui all'elenco delle "Funzioni oggetto della copertura" di euro 2.500.000,00.

In caso di sinistro che coinvolga più persone indicate nell'elenco "Funzioni oggetto della copertura" la Società risponderà, per tale sinistro, fino al massimo di euro 2.500.000,00= complessivi.

MASSIMALI ED ELENCO DELLE FUNZIONI ASSICURATE

MASSIMALE ASSICURATO PER ASSICURATO / SINISTRO / ANNO ASSICURATIVO	Euro 2.500.000,00=.
---	----------------------------

MASSIMALE AGGREGATO ANNUO COMPLESSIVO	Euro 2.500.000,00=.
LIMITE PER CORRESPONSABILITA'	Euro 2.500.000,00=.
FRANCHIGIA	Euro 5.000,00 ogni e ciascun sinistro

FUNZIONE ASSICURATA	Numero degli Assicurati
Presidente	01
Vice Presidente	01
Consiglieri	03
Collegio dei Revisori	03
Dirigenti – Resp. Funzioni Organizzative	02
TOTALE	10